



# **Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna**

RS 0.747.224.011; RU 2009 5293

---

*Traduzione*

## **Emendamento dei capitoli III e VI dell'annesso 2**

Adottato dalla Conferenza delle Parti contraenti il 12 dicembre 2024<sup>1</sup>  
Entrato in vigore il 12 dicembre 2024<sup>2</sup> e il 1° gennaio 2026<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Risoluzioni 2024-II-3 e 2024-II-4  
<sup>2</sup> Risoluzione 2024-II-4 (cap. VI)  
<sup>3</sup> Risoluzione 2024-II-3 (cap. III)

## **Disposizioni d'esecuzione**

### *Art. 3.03 par. 1*

(1) La tassa di eliminazione è di 12 euro (più IVA) per 1000 l di gasolio forniti. Il volume del gasolio venduto corrisponde al volume a 15 °C.

### *Art. 6.03 par. 7 lett. d*

(7) I paragrafi 1 e 4 non si applicano alle imbarcazioni utilizzate esclusivamente per:

- d) il trasporto di zolfo liquido, polvere cementizia, ceneri leggere e merci equiparabili, trasportate come merci sfuse o carico pompabile, a condizione che si faccia uso di un sistema adatto esclusivamente alle classi merceologiche interessate per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio a bordo;